



Comune di Brugnera

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione di C.C. N. 43 del 01.09.2014

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1

Presupposto

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 2

Esclusioni ed esenzioni

1. Sono considerati terreni (agricoli) e quindi esclusi, i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, restando quindi esclusi dall'imposta.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. Sono altresì esenti dalla TASI i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà – uso – usufrutto - abitazione – superficie - enfiteusi, o detenga a qualsiasi titolo, gli immobili di cui all'art. 1.

2. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di fattispecie con aliquote diverse, ciascuno pagherà in base alla propria quota di possesso.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura stabilita nella delibera che stabilisce le aliquote, in percentuale dell'ammontare complessivo dovuto dal titolare del diritto reale; quest'ultimo verserà la restante parte.

Art. 4

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).

Art. 5

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della [Legge 147/2013](#).

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 577, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 6

Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della [legge 147/2013](#) la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima [Legge 147/2013](#), vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZIO	COSTI
Viabilità e circolazione stradale	Acquisto beni, prestazione servizi, ammortamento mutui, oneri finanziari, personale, trasferimenti, imposte e tasse, ammortamento cespiti
Illuminazione pubblica	Idem c.s.
Protezione civile	Idem c.s.
Parchi e verde	Idem c.s.
Polizia municipale	Idem c.s.
Biblioteca	Idem c.s.

3. I costi dei servizi, come individuati al comma 2, del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 5 del presente regolamento, nella quale viene altresì indicata la percentuale presunta di copertura di tali costi assicurata dalla TASI.

Art. 7

Abitazione principale e relative pertinenze

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

2. Non si considerano abitazioni principali le altre fattispecie di esenzione/esclusione valide ai fini IMU.

3. Sull'unità immobiliare ex art 9-bis dl 47/2014, (AIRE), l'imposta è applicata nella misura ridotta di due terzi.

Art. 8

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art 21 del D Lgs 460/1997 sono esenti gli immobili posseduti dalle ONLUS.

Art. 9

Versamenti

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

3. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente, in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle eventuali detrazioni dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio.

4. Per il solo anno 2014, l'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Per le altre fattispecie il pagamento avviene in due rate scadenti il 16 ottobre e 16 dicembre.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve avvenire per ogni codice tributo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'imposta annuale dovuta sia inferiore ad € 12.

7. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero

Art. 10

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Trattandosi di nuovo tributo vi è obbligo generalizzato di prima dichiarazione.

Art. 11

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 12

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#).

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad € 12.

Art. 13

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad € 12.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 14

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, in ogni caso con un minimo di 70 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, in ogni caso con un minimo di 35 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 50 ad euro 200.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 15

Interessi

1. Sia sugli accertamenti che sui rimborsi si applica il saggio legale di tempo in tempo vigente. Il calcolo avviene a giorno solare, base 365.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 41, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Non si fa luogo a iscrizione a ruolo qualora il debito per sola imposta sia inferiore a € 12.

Art. 17

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 18

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#).

Art. 19

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014